



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUCA DEL 03/10/2006

ADDI' 03/10/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMPII	Massimo	Presidente	MICHELANGELI	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
BRACHETTI	Regino	"	RODANO	Giulia	"
CIANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: BRACHETTI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 650

Oggetto:

Art. 123 della L.R. 28/04/06 n. 4, avente come oggetto "Realizzazione di case famiglia per l'assistenza ai disagiati psichici".



Oggetto: Art.123 della L.R. 28/04/06 n. 4, avente come oggetto "Realizzazione di case famiglia per l'assistenza ai disagiati psichici".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali di concerto con l'Assessore alla Sanità;



- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- la legge 28 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTO** in particolare l'art.3, Capo I della citata legge 328/2000, che detta norme sui principi per la programmazione unitaria ed integrata dei servizi sociali;
- VISTO** inoltre l'art.22, Capo V, Sezione I della citata legge 328/2000, avente come oggetto "Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001 concernente "Piano nazionale degli interventi e di servizi sociali 2001-2003";
- VISTA** la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio" e successive modificazioni;
- VISTA** la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali";
- VISTA** la legge regionale 3 marzo 2003 n. 4 recante "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali";
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 424 del 14/07/2006 concernente "Requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio di attività sanitarie per strutture sanitarie e socio-sanitarie", ed in particolare il punto 4.3 "Strutture residenziali psichiatriche";
- VISTA** la legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 concernente "Legge finanziaria per l'esercizio 2006";
- VISTA** la legge regionale 28 aprile 2006, n. 5 concernente "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2006" ed il relativo allegato tecnico;
- in particolare l'articolo 123, della citata l.r. 4/2006, avente per oggetto "Realizzazione di case famiglia per l'assistenza ai disagiati psichici", per il quale lo stanziamento del capitolo di spesa UPB H42 è destinato alla progettazione ed alla realizzazione di case famiglia per persone affette da malattie psichiche, finanziato per l'anno 2006 con 1.000.000,00 di Euro;



650 - 3 OTT. 2006 *lu*

CONSIDERATO che il fenomeno della crisi e dell'emergenza psichiatrica in età evolutiva ha assunto nel territorio regionale proporzioni preoccupanti, sia dal punto di vista quantitativo che relativamente all'impatto sociale che ne deriva;

TENUTO CONTO dell'assoluta carenza sul territorio regionale di strutture di accoglienza per l'esordio del disturbo psichico nella fascia di età 12/18 anni;

CONSIDERATA la necessità di offrire nel territorio una risposta qualificata, attraverso una metodologia di approccio multidisciplinare, che non sia di semplice contenimento farmacologico e sociale del minore in emergenza psichiatrica, al fine di intervenire in modo articolato sull'insorgenza della crisi ed evitare la sottovalutazione del problema ed il ricorso al ricovero psichiatrico prolungato;



RITENUTO che un intervento di diagnosi precoce e di cura mirata del disagio psichico in età evolutiva ha un indubbio valore preventivo rispetto all'esordio del disturbo psichico in età adulta, con un conseguente beneficio sia in termini personali, in relazione alla presa in carico del benessere del minore, che in termini sociali, in relazione al contenimento della devianza e del rischio di emarginazione;

CONSIDERATO che in relazione a quanto detto sopra, le strategie operative presuppongono:

- la centralità dell'intervento in ambito territoriale, in quanto consente di rispondere ai bisogni del minore nel suo ambiente di vita;
- la presa in carico dell'utente nell'ambito dell'Unità valutativa multidisciplinare, formata dagli operatori territoriali dell'ASL e del Comune, che garantisca una valutazione multidimensionale dei problemi dell'utente;
- l'integrazione operativa in ambito distrettuale, tra gli operatori dei servizi sociali e sanitari e con il sistema giudiziario, in collegamento con gli enti formativi e le agenzie per il lavoro;

RICONOSCIUTO il carattere fortemente innovativo di tale tipologia di strutture residenziali destinate a pazienti minori con disturbi psicopatologici in fase di acuzie post-acuzie o sub-acuzie, come disposto dalla citata D.G.R. 424/2006, e ravvisata la necessità di offrire tale servizio sul territorio relativamente alla specificità sia del tipo di struttura che di utenza;

RITENUTO pertanto necessario assicurare in modo omogeneo e completo in tutto il territorio regionale la presenza di servizi residenziali destinati ad accogliere minori che necessitano di specifici interventi per la gestione delle fasi di acuzie, post-acuzie e sub-acuzie psichiatriche, finalizzati all'avvio dei programmi terapeutico-riabilitativi e di recupero sociale;

RITENUTO pertanto necessario di individuare i territori nei quali realizzare tali servizi ed indicare i Comuni capofila dei territori destinatari dei fondi finalizzati alla realizzazione delle case famiglia per pazienti minori affetti da malattie psichiche, secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato A, che è parte integrante della presente deliberazione;



CONSIDERATO necessario, a motivo del carattere interdisciplinare dell'intervento, istituire con atto successivo del Direttore del Dipartimento Sociale un gruppo di lavoro interassessorile che abbia la funzione di indicare, nell'ambito dei territori individuati, i Comuni capofila destinatari dei fondi finalizzati alla realizzazione delle case famiglia per minori affetti da malattie psichiche e di coordinare e monitorare gli interventi

realizzati nel territorio regionale, al fine di garantire che il servizio erogato nelle case famiglia abbia le necessarie caratteristiche di multidisciplinarietà e integrazione in ambito sociale e sanitario, e di collegamento con l'autorità giudiziaria;

RITENUTO opportuno per l'esercizio finanziario 2006 finalizzare la somma disponibile sul capitolo di spesa dell'UPB H42 pari ad Euro 1.000.000,00 per la realizzazione di case famiglia destinate ad accogliere minori che necessitano di specifici interventi per la gestione delle fasi di acuzie, post-acuzie e sub-acuzie psichiatriche, secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato A, che è parte integrante della presente deliberazione;



Il presente atto non è soggetto alla concertazione con le parti sociali.

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa,

- di approvare, in attuazione dell'articolo 123, della l.r. 4/2006, l'utilizzazione degli stanziamenti di cui al capitolo di spesa dell'UPB H42 pari ad Euro 1.000.000,00 per la realizzazione di case famiglia per minori agli esordi psicopatologici con disturbi in fase di acuzie post-acuzie e sub-acuzie, secondo quanto contenuto nell'allegato A, che è parte integrante della presente deliberazione.
- di approvare l'istituzione di un gruppo di lavoro interassessorile, che verrà costituito con atto successivo del Direttore del Dipartimento Sociale, formato da due componenti, uno dei quali con funzione di coordinatore, designati dal Direttore della Direzione Servizi Sociali, da due componenti designati dal Direttore della Direzione Sanità, e da un componente designato dal Presidente del Tribunale dei Minorenni di Roma. Tale gruppo ha la funzione:
 - o di indicare, all'interno dei Distretti socio-sanitari così come individuati per territorio nell'allegato A, i Comuni capofila destinatari del fondo finalizzato alla realizzazione delle case famiglia per minori agli esordi psicopatologici con disturbi in fase di acuzie, post-acuzie e sub-acuzie, come definite dalla citata D.G.R. 424/2006
 - o di coordinare e monitorare gli interventi realizzati nel territorio al fine di garantire che il servizio erogato nelle case famiglia abbia le necessarie caratteristiche di multidisciplinarietà e integrazione in ambito sociale e sanitario, e di collegamento con l'autorità giudiziaria.
- di demandare ad un successivo atto l'impegno e l'erogazione delle somme relative allo stanziamento di cui al capitolo di spesa dell'UPB H42 secondo i criteri e le modalità contenuti nell'allegato A, che è parte integrante della presente deliberazione.

I componenti del gruppo di lavoro verranno nominati con successivo DPGR.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: E.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: E.to Domenico Antonio CUZZUPOLI






ALLEGATO A

Criteri e modalità di finanziamento per la realizzazione di case famiglia per disagiati psichici, di cui alla legge regionale 3 marzo 2003 n. 4 recante "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali".

1. Obiettivo



L'obiettivo generale dell'intervento è dare assistenza qualificata in strutture residenziali socio-sanitarie a minori agli esordi psicopatologici con disturbi in fase di acuzie, post-acuzie e subacuzie, associati a gravi difficoltà di inserimento nel contesto educativo/formativo e in quello familiare, sottoposti a provvedimenti civili e penali, in carico presso i Servizi della Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell'Età Evolutiva (T.S.M.R.E.E.).

2. Normativa di riferimento

La normativa specifica di riferimento è la seguente:

- legge regionale 3 marzo 2003 n. 4 recante "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali".
- deliberazione della Giunta regionale n. 424 del 14/07/2006 concernente "Requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio di attività sanitarie per strutture sanitarie e socio-sanitarie" ed in particolare il punto 4.3 "Strutture residenziali psichiatriche".

3. Tipologia di riferimento

Le strutture alle quali si fa riferimento sono definite al punto 4.3 della citata D.G.R. 424/2006, come "Strutture Residenziali Terapeutiche Riabilitative (S.R.T.R.)", strutture sanitarie di tipo comunitario per il trattamento volontario globale-psicoterapeutico, farmacologico, relazionale e sociale - di pazienti agli esordi psicopatologici, con disturbi in fase di acuzie, post-acuzie o sub-acuzie, non trattabili a domicilio, che non necessitano di trattamenti in regime di ricovero e che necessitano di una temporanea e specializzata presa in carico in un contesto di vita quotidiana alternativo a quello abituale.

Le S.R.T.R., quali mediatori della relazione terapeutica, hanno la finalità di far superare la fase di acuzie, post-acuzie o sub-acuzie e di favorire l'acquisizione di soddisfacenti capacità relazionali e di adeguati livelli di autonomia personale.

In particolare, dal momento che gli ospiti sono minori compresi nella fascia di età 12/18 anni agli esordi psicopatologici, è necessario che in tali S.R.T.R. operino figure professionali che abbiano una specifica conoscenza e competenza nell'area dell'età evolutiva, al fine di garantire la qualità della programmazione, dell'attuazione e della valutazione degli interventi.

Le S.R.T.R. garantiscono un'assistenza 24 ore/24.



4. Criteri di finanziamento e modalità di erogazione del contributo

Tenendo conto delle necessità di intervento in tema di emergenza psichiatrica in età evolutiva e delle concrete possibilità di realizzazione di servizi che diano risposte qualificate sul territorio, lo stanziamento di cui al capitolo di spesa dell'UPB H42, pari ad Euro 1.000.000,00 finalizzato per la realizzazione di case famiglia per minori agli esordi psicopatologici con disturbi in fase di acuzie post-acuzie e sub-acuzie, viene assegnato al Comune capofila indicato nell'ambito del gruppo di lavoro interassessorile all'interno dei Distretti socio-sanitari così individuati per territorio:

- Lazio nord: comprende i distretti socio-sanitari di Rieti e Viterbo. A questo territorio viene assegnato un contributo pari a Euro 245.000,00.
- Lazio sud: comprende i distretti socio-sanitari di Frosinone e Latina. A questo territorio viene assegnato un contributo pari a Euro 245.000,00.
- Roma: comprende i distretti socio-sanitari della Provincia di Roma e di Roma. A questo territorio viene assegnato un contributo pari a Euro 490.000,00.

Tale contributo viene erogato secondo le seguenti modalità:

- a) il 10% alla data di presentazione del progetto esecutivo;
- b) il 50% alla presentazione del verbale di consegna dei lavori;
- c) il 30% alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori, attestante il 50% dello stato di avanzamento dei lavori;
- d) il 10 %, o per il minor importo necessario, a seguito dell'inoltro dell'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera.

Il contributo viene revocato in caso di mancato funzionamento della struttura entro due anni dall'erogazione del finanziamento di cui al precedente punto d).

5. Procedure

I Comuni capofila di distretto ed il Comune di Roma, individuati quali destinatari dei fondi, presentano la richiesta di contributo all'Assessorato per le Politiche sociali Direzione regionale Servizi Sociali, Viale del Caravaggio 99, 00147 Roma, entro i venti giorni successivi alla comunicazione relativa alla loro individuazione da parte del gruppo di lavoro interassessorile.

E' necessario che la richiesta del contributo, con la quale i Comuni capofila di distretto e il Comune di Roma, destinatari del fondo, si impegnano a realizzare la struttura secondo quanto indicato al punto 3 di questo Allegato, sia accompagnata dalla copia dell'atto di intesa con la ASL responsabile del progetto assistenziale, nel quale sono specificamente indicati sia i rispettivi ruoli che i susseguenti impegni finanziari nella realizzazione e nella gestione del servizio, nonché l'individuazione dell'apertura del servizio ad utenti provenienti da tutto il territorio regionale.

E' inoltre necessario che nell'atto di intesa siano espressamente indicate le modalità di collaborazione tra i Servizi sociali, l'Autorità giudiziaria e le competenti strutture T.S.M.R.E.E. dell'ASI, che hanno attualmente in cura gli utenti, relativamente all'aspetto progettuale, di

realizzazione e di gestione del progetto stesso. Tali elementi sono da considerarsi strumentali per la successiva attività di coordinamento e monitoraggio svolta dal gruppo di lavoro interassessorile. La finalità è quella di offrire un servizio integrato nella rete d'offerta dei servizi territoriali in campo sociale e sanitario, in stretto collegamento con l'ambito formativo e lavorativo.

Nella richiesta deve inoltre essere indicata l'avvenuta individuazione degli utenti aventi i requisiti sopra indicati e l'immediata cantierabilità del progetto tecnico, redatto secondo quanto indicato nella citata D.G.R. 424/2006.



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.